

Teore

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N. 6055

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (codice fiscale n. 00061820742)

l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. (Partita IVA 00861860724) con sede in Bari,

PER la realizzazione nel Comune di BRINDISI - Rione PER RINO - Piano di Zona 167 - Comparto "B" di n. 2 Fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica - Lotti 1, 2, 3, 4 - per complessivi n.272 vani convenzionali - di cui Al Programma di Intervento n.001/86/1, finanziati con i fondi della Legge 5/8/1978, n.457 - art. 41 - 2° Biennio.-

- IMPORTO LAVORI A BASE DI

APPALTO-CONCORSO £. 1.439.767.000.=

- IMPORTO NETTO DEI LAVORI £. 1.410.000.000.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentoottantadue, in questo giorno

28/12/82
5964 Mod. 1 Vol.
400300 =

ventisette del mese di Dicembre in Brindisi e nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via Giambattista Casimiro, n. 27, avanti a me dottor ingegner Antonio LONGO - Coordinatore generale dell'Istituto predetto, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica-amministrativa ai sensi degli articoli 151 e 153 del Testo Unico 28/4/1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i signori:

1) Michele NARCISI, nato a Brindisi il 13 Marzo 1940, nella sua qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi presso la cui sede per la carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica;

2) il signor Avv. Giovanni DEGENNARO, nato a Bitonto il 30/10/1945 e domiciliato in Bari alla Via Devitofrancesco, - Amministratore unico e legale rappresentante della Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta atto costitutivo della società per dottor Enrico Amoroso - notaio in Alberobello, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, n. 2959 di repertorio, raccolta n. 805, registrato a Gioia del Colle il 19/1/1977 al n. 707, che al pre-

sente atto si allega in copia notarile unitamente
allo Statuto ed alla ricevuta di deposito provviso-
rio capitali per società costituende, sotto la let-
tera "A".
La impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari alla
Via Devitofrancesco ai sensi e per gli effetti del-
lo art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto per le
opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubbli-
ci, elegge il domicilio speciale in Brindisi, al Via-
le P.Togliatti, 54 presso lo studio legale dell'Avv.
Corrado MAUTARELLI.

Detti comparenti, della cui identità personale, qua-
lifica e poteri sono certo, previa rinunzia di comu-
ne accordo fra loro e con il mio consenso alla assi-
stenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto
segue:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, in persona del suo Presidente,
come sopra rappresentato, affida all'Impresa EDI.CO.
M. s.r.l. con sede in Bari la quale, in persona co-
me sopra, accetta l'appalto relativo alla costruzio-
ne di n. 2 Fabbricati di edilizia residenziale pub-
blica nel Comune di BRINDISI - Rione Perrino - lotti

1 - 2 - 3 - 4 per complessivi n. 272 vani convenzio-
nali.

I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui alla Legge 5/8/1978, n. 457 - art. 41 - Biennio 1980/81, all'uopo somministrati dal Ministero dei La
vori Pubblici - C.E.R.

Tutte le opere di cui sopra, dovranno essere esegui-
te secondo le condizioni stabilite dal presente con-
tratto, dalla lettera invito all'appalto-concorso, la
quale, previa sottoscrizione dei comparenti e mia,
viene allegata al presente contratto sotto la lette-
ra "B", nonchè degli elaborati grafici di progetto,
i quali, previa sottoscrizione dei comparenti e mia,
vengono allegati al presente contratto sotto la let-
tera "C" numeri 1-13, secondo le prescrizioni conte-
nute nel Capitolato Speciale d'appalto, che, previa
sottoscrizione dei comparenti e mia, qui si allega
sotto la lettera "D", secondo le prescrizioni conte-
nute nel Disciplinare di Appalto, che, previa sotto-
scrizione dei comparenti e mia, qui si allega sotto
la lettera "E", nonchè dell'Elenco dei prezzi unita-
ri, che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia,
qui si allega sotto la lettera "F", del Piano di la-
voro, che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia,
qui si allega sotto la lettera "G", ed, infine, in

ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

L'Istituto appaltante, comunque, si riserva la facoltà di introdurre in corso di appalto variazioni, aumenti o diminuzioni al progetto suindicato, giusta quanto previsto e stabilito dalle norme di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, cui le parti fanno concorde riferimento e richiamo senza che l'Impresa appaltatrice possa pretendere per tale titolo alcun compenso speciale ed indennità.

Durante lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto potranno pertanto venire eseguiti a cura dei rispettivi enti, aziende e società coordinate con l'avanzamento dei lavori stessi, le opere relative alla realizzazione di strade e fognature nonché alla parte muraria ed impiantistica dell'approvvigionamento idrico, di illuminazione pubblica, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e della rete telefonica, senza che l'Impresa appaltatrice possa per ciò pretendere alcun compenso speciale o indennità, salvo il pagamento di eventuali lavori a tal uopo ordinati dalla Direzione Lavori da compensare con i prezzi di cui al presente contratto.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato speciale d'appalto, le parti fanno concordemente ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063, del Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte. In ordine a quanto sopra si precisa che alle figure del Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori corrispondono, rispettivamente, il Presidente dell'I.A.C.P., l'Ingegnere Capo dell'I.A.C.P. ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune di Brindisi.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di avere attentamente esaminato e valutato tutti i documenti relativi allo appalto-concorso, di aver preso visione del terreno destinato alle costruzioni e di aver valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possano influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere e all'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice, dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza della importanza dello appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce potersi l'offerta stessa compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dello Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie-

na ed interna, derivante da qualsiasi causa e motivo in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dalla Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso.

Pertanto agli effetti di tale norma, anche nei casi, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, di cessione o subappalto larvati, l'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto, pretendere il risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita forma

le diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizioni di sorta, prestando sin d'ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dello Istituto appaltante.

Si chiarisce che non vengono considerati subappalti le commesse date dall'Impresa appaltatrice ad altre imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti e di impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In relazione a quanto sopra si fa espresso richiamo al secondo comma dell'art. 2 della legge 10/2/1962, n. 57 per effetto del quale è prescritta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori anche per le ditte che eseguono impianti o lavori speciali non scorporati.

Prima di iniziare le opere oggetto del punto b) l'impresa appaltatrice che in ogni caso resta l'unica responsabile nei confronti dell'Istituto appaltante per l'esecuzione di impianti e lavori speciali, dovrà esibire il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori delle ditte fornitrici, con gli estremi degli importi di competenza.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE

IN CASO DI RITARDO -

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in giorni trecento trenta (330) continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale. Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria, in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui all'articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di £. 115.000.= (diconsi lire centoquindicimila) per ogni giorno di ritardo, giusta l'articolo 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, e devono intendersi compensati nel forfait e nei prezzi unitari di cui al successivo articolo

11 gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) l'approntamento, ove sia necessario, di un sufficiente numero di locali con acqua corrente potabile e di regolari latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche o in fosse settiche;
- 3) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica e del telefono ecc. necessarie per l'esercizio del cantiere per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi e contributi, lavori e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 4) la costruzione e la manutenzione della viabilità di accesso al cantiere compresa la manutenzione della viabilità pubblica attualmente esistente nel rispetto delle disposizioni che saranno impartite in proposito dai competenti uffici comunali;

- 5) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento, nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;
- 6) il mantenimento degli scoli delle acque e della integrità delle canalizzazioni esistenti sulla area per lo meno fino a che i relativi problemi non saranno risolti in via definitiva con altra soluzione, l'Impresa appaltatrice dovrà accertare, a propria cura e spese l'esatta ubicazione di tali canalizzazioni presso gli uffici comunali competenti o mediante scavi di indagine;
- 7) il pagamento alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli ingegneri ed architetti, del contributo stabilito ai sensi dell'art. 24 della Legge 4/3/1958, n. 179 e successive modificazioni.

Si intende che il contributo di cui trattasi, oltre che sull'ammontare contrattuale dei lavori, graverà anche sui maggiori importi che dovessero successivamente essere comunque riconosciuti alla Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in aggiunta o a modifica di quelli previsti dal presente contratto, nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e riguardanti il costo dell'opera;
- 8) la redazione di elaborati esecutivi di cantiere

e, nel caso di discordanze che dovessero emergere tra i vari disegni esecutivi, la necessaria rielaborazione degli stessi secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori;

- 9) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 10) la pulizia con il personale necessario, di tutti i locali costruiti nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgombri e puliti;
- 11) l'onere della guardiania e della buona conservazione dei fabbricati e gli spazi esterni fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia ancora intervenuta la consegna agli aventi diritto.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

ART. 7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga

ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrati di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n. 36, art. 6 - commi sesto e settimo, sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche eventualmente da parte di ditte assuntrici di lavoro in subap=

palto già detto all'articolo 4.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Istituto appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà alla Impresa appaltatrice e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dallo Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo.

ART. 8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale dello appalto-concorso, offerto

dalla Impresa appaltatrice, risulta determinato nello importo netto contrattuale dei lavori, a forfait globale di £. 1.410.000.000.= (diconsi lire unmiliardoquattrocentodiecimilioni).

Gli importi contrattuali dei lavori a forfait globale sono fissi ed invariabili, salvo il caso di variazioni che l'Istituto appaltante si riserva di apportare al progetto originario delle rispettive opere, secondo quanto previsto nel precedente articolo 1 e che comportino aumenti o diminuzioni nelle opere e forniture previsti nello stesso progetto originario.

Gli importi di cui sopra potranno, pertanto, variare in più o in meno senza che l'Impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto o prezzi diversi da quelli richiamati nel presente articolo, salvo quanto stabilito in materia agli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità e alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorren-

ti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'art. 16 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/64, n. 463, 17/2/1950, n. 50, 19/2/1970, n. 76 e 21/12/1974, n. 700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo nonché agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal D.M. 11/12/1978 e riportati nella tabella qui di seguito trascritta:

ELEMENTI DI COSTO PIU' RAPPRESENTATIVI

A) Manodopera 40%

B) Materiali:

1) cemento tipo 425 q.le 7%

a riportare 7% 40%

	riporto	7%	40%
2)	Sabbia	mc.	5%
3)	Lavabo	cad.	2%
4)	Ferro F e B 38K	Kg.	8%
5)	Mattoni forati a 4 fori	n.	8%
6)	Legname abete per infissi ..	mc.	7%
7)	Marmettoni	mq.	<u>7%</u>
		in uno	44%

C) Trasporti:

8) Autocarro q.le/Km. 6%

D) N o l i :

9) Betoniera all'ora 4%

10) Elevatore all'ora 6%

in uno 10%

TOTALE 100%

SQUADRA TIPO:

- operai specializzati 2

- operai qualificati 2

- manovali specializzati 3

Si precisa che le variazioni da prendere in base del
computo revisionale si intendono sempre quelle del
costo di origine e che, per quanto riguarda i noli,
il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio
provinciale dei mezzi del genere assunti a indice.
Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è

quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti a indice, quali risultano dal Bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituito in base alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato all'Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dallo art. 29 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno successivamente operate le ritenute di garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato generale d'appalto e, all'art. 48 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nel caso di subappalto di cui al precedente articolo 4, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità giudiziaria per denuncia di terzi;

- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;

- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verifichino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo all'esecuzione di ufficio.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di ogni possibile diritto ed azione dello Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori

il prezzo che risulterà detraendo da ciascuno degli importi contrattuali dei lavori a forfait globale, indicati nel precedente articolo 8, l'importo dei lavori che restano da eseguire per il loro completamento, secondo le pattuizioni contrattuali, valutati in base ai prezzi sopra richiamati.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente articolo 1.

ART. 12

C A U Z I O N E

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera dello importo di £. 70.500.000.= (diconsi lire settantamilionicinquecentomila) pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente articolo 8, mediante polizza fidejussoria n. 31613 del 12/7/1982 prestata

dalla Assicuratrice Edile - Agenzia di Bari - con sede in Milano, con la quale la predetta Assicuratrice Edile - Agenzia di Bari - con sede in Milano si costituisce fidejussore nell'interesse della Impresa appaltatrice ed a favore dell'Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di £. 70.500.000.= (lire settantamilionicinquecentomila).

La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente articolo 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pendenza.

ART. 13

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, e spese di gara.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e le contribuzio

ni presenti e future che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 14

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28/4/1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso, sono i seguenti:

- A) Atto costitutivo e Statuto della Società (allegato "A").
- B) Lettera invito allo appalto-concorso (allegato "B").
- C) Elaborati grafici di progetto (allegato "C").
- D) Capitolato Speciale d'Appalto (allegato "D").
- E) Disciplinare d'Appalto (allegato "E").

F) Elenco dei prezzi unitari (allegato "F").

G) Piano di lavoro (allegato "G").

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063;

b) Legge 20/3/1865, n. 2248 all. "F" sui lavori pubblici;

c) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero LL.PP. approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichia-

rato essere l'atto conforme alla loro volontà, e lo
approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante
delegato qui in calce ed a margine dei fogli inter-
medi come per legge.
Il presente atto consta di numero sette fogli di car-
ta uso bollo, dattiloscritti da persona di mia fidu-
cia per intero su numero venticinque facciate oltre
a questa fin qui.

Per copia conforme



Brindisi, li 2 MAR 1983
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)